CIRCOLARE n. 137 del 5 dicembre 2025 Prot. n. GRG-FR / AS /bf

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge "Semplificazioni" n. 182/2025**

La Legge "Semplificazioni" introduce interventi mirati, tra l'altro, a razionalizzare i procedimenti autorizzatori e rafforzare il principio di proporzionalità amministrativa, nonché alcune misure di semplificazione in tema lavoro.
Di seguito gli interventi di maggior rilievo per il settore:

- in materia di immigrazione (art. 4), **ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro** per i lavoratori che hanno partecipato ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall'articolo 23 del TUI;
- in tema di ***staff house*** (art. 12), introdotte semplificazioni alle disposizioni agevolative in materia di ristrutturazione di immobili destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli interventi iniziati entro il 31 dicembre 2026;
- in tema di **dehors** (art. 50, comma 1)
  - **proroga** dal 31.12.2025 **al 31.12.2026** del termine per **l'adozione del decreto legislativo di riordino** delle norme relative alla concessione di aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per l'installazione dei dehors;
  - **differimento** dal 31.12.2025 **al 30.06.2027 della durata di efficacia delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate** in vigenza del regime emergenziale Covid-19
- in tema di attività di **intrattenimento** (art. 65, comma 3), **riduzione** da 60 **a 30 giorni del termine** entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di sale da ballo, discoteche e sale da gioco.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281/2025, la legge 2 dicembre 2025 n. 182 recante "*disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" (allegato 1), che entrerà in vigore a partire dal 18 dicembre 2025.

Il provvedimento è stato adottato anche a seguito di un'attività di interlocuzione con le Associazioni di categoria, che i ministeri competenti – tra cui il MIMIT e il Ministero per la Pubblica Amministrazione – hanno condotto nell'ambito di riunioni tecniche, durante le quali sono state formulate diverse proposte di semplificazione. In quelle sedi la Federazione ha espresso apprezzamento per gli interventi già recentemente introdotti in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (D.Lgs. n. 103/2024 – circolare Fipe n. 115/2024) e in tema di disciplina dei dehors (art. 26, L. n. 193/2024 – circolare Fipe n. 189/2024 e lettera circolare Fipe prot. n. 547/2025), ribadendo l'esigenza che le amministrazioni competenti procedano con tempestività ed efficacia nell'attuazione delle misure previste. La Federazione ha inoltre avanzato ulteriori proposte, alcune delle quali risultano recepite nel provvedimento in esame.

Si riporta di seguito l'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per il settore:

- **Art. 4 – Misure di semplificazione in materia di immigrazione**
  La disposizione apporta alcune modifiche al TU sull'immigrazione in merito alle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari. In dettaglio:
  - viene previsto che la sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, rientri nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, in sostituzione del precedente riferimento ai parametri minimi posti dalla disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - in merito alla documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero si prevede che, nell'ipotesi in cui l'alloggio sia costituito da una struttura alberghiera o ricettiva, al fine dell'attestazione dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della denominazione della struttura ospitante.
  - viene ridotto da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione in caso di partecipazione ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall'articolo 23 del TUI.

- **Art. 12 – Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo**
  Con riferimento alla disciplina sulla misura del c.d. staff house, sono state introdotte le seguenti modifiche:
  - gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzarsi per gli alloggi in questione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, sono consentiti con SCIA e possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. Viene inoltre specificato che per gli immobili destinati a tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso;
  - per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili si applica la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante prevista dall'articolo 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari.

- **Art. 20 – Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro**
  L'articolo in esame inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri ovvero per le procedure di verifica che determinano il rilascio dell'asseverazione ai sensi dell'art. 24-bis del TU sull'immigrazione.

- **Art. 22 – Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa**
  Viene integrata la disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. In particolare, viene introdotto un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione. La comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.

- **Art. 34 – Semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche**
  La norma apporta modifiche al regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 7 del D.L. n. 201/2024 c.d. "Cultura" conv. con modif. dalla L. n. 16/2025 (circolare Fipe n. 40/2025). Come si ricorderà, si tratta del regime applicabile agli spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche) svolti tra le 8.00 e l'1.00, con un massimo di 2.000 partecipanti, per i quali è sufficiente presentare una SCIA al SUAP, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni o licenze. L'art. 34 in commento interviene prevedendo che:

- la SCIA indichi il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e sia corredata, tra l'altro, di una relazione tecnica che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni (comma 2-*bis*);
- l'attività oggetto della SCIA possa essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (comma 2-*ter*);
- l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (comma 2-*quater*).
  Vale la pena di ricordare che il Ministero dell'Interno nella Circolare del 7 maggio 2024 (circolare Fipe n. 79/2024), ha chiarito che tale regime non è applicabile agli intrattenimenti danzanti di tipo "attivo", in cui il pubblico partecipa ballando, ma riguarda esclusivamente le esibizioni artistiche con spettatori passivi.

- **Art. 50, comma 1 – Misure in materia dehors**
  Come già anticipato con lettera circolare n. 547 del 17 settembre 2025, la legge "semplificazioni" in argomento ha introdotte significative innovazioni anche in tema di dehors.
  Anzitutto, **l'art. 50 comma 1 lett. a)** proroga dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega** conferita dall'art. 26, comma 1 della Legge n. 193/2024 (circolare Fipe n. 189/2024) per l'adozione del decreto legislativo di riordino delle norme relative alla concessione di aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione dei dehors. In base a quanto previsto nella legge delega, il provvedimento di riforma dovrà introdurre il meccanismo del silenzio-assenso per le autorizzazioni culturali e paesaggistiche, limitare l'obbligo di conseguire tali autorizzazioni alle sole aree prospicienti siti di eccezionale valore culturale e paesaggistico, nonché prevedere semplificazioni in materia edilizia. La medesima lett. a) stabilisce, inoltre, che la disciplina semplificata risultante dall'intervento di riordino troverà applicazione anche in favore delle imprese alberghiere.
  L'art. 50, comma 1, lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell'articolo 26, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del futuro decreto legislativo anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa presentazione di apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. La stessa lett. b) introduce al comma 2 dell'articolo 26 la nuova lettera i-*bis*) aggiungendo un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega. In particolare, occorrerà consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili sulla base dei regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato periodo per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell'autorizzazione culturale o paesaggistica, ai sensi degli artt. 21, 106 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
  L'art. 50, comma 1, lett. c), infine, **differisce** dal 31 dicembre 2025 **al 30 giugno 2027 la durata di efficacia delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate in vigenza del regime emergenziale Covid-19**; ne consegue che, fino a tale data, restano efficaci le concessioni rilasciate durante il periodo di applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020, conv. con modif. dalla L. n. 176/2020. Si ricorda che tale regime prevede l'esenzione dall'autorizzazione culturale e paesaggistica di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché la disapplicazione del limite temporale di 180 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  Sembra opportuno precisare che, stando al tenore letterale della norma, la proroga riguarda esclusivamente i titoli già rilasciati secondo la disciplina emergenziale e le successive disposizioni transitorie post-Covid, senza estendersi a nuove occupazioni, che restano soggette alla disciplina ordinaria o, in prospettiva, alla normativa di riordino.

Considerato il forte interesse della base associativa per tali aspetti, si trasmette in allegato un aggiornamento della nota di riepilogo sullo stato dell'arte della disciplina autorizzatoria dei c.d. dehors, già diffusa con la circolare n. 547 del 17 settembre 2025 (allegato 2).

- **Art. 65, comma 3 – Misure in materia di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza**
  La disposizione – intervenendo in modifica dell'Allegato 1, n. 63, del regolamento di cui al DPR n. 407/1994 - prevede la riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo, tra l'altro, alle sale da ballo, alle discoteche e alle sale da gioco. Viene espressamente fatta salva l'applicazione dell'art. 80 del TULPS, che prevede la necessità, prima della concessione della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di procedere alla verifica, da parte di una commissione tecnica, della solidità e la sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
  L'intervento accoglie una specifica istanza della Federazione che aveva segnalato – a beneficio dei soci dei sindacati EGP e SILB - l'esigenza di intervenire sui tempi procedimentali, al fine di scongiurare inutili dilazioni amministrative e garantire una più celere definizione delle pratiche, in coerenza con i principi di semplificazione e di efficienza dell'azione amministrativa.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

Allegati 2

Circolari correlate	**Collegamenti**	**Parole chiave**
Circolare Fipe n. 99/2025 Circolare Fipe n. 86/2025 Circolare Fipe n. 40/2025 Lettera circolare Fipe prot n. 547/2025 Circolare Fipe n. 189/2024 Circolare Fipe n. 115/2024 Circolare Fipe n. 79/2024		Semplificazioni; dehors; spettacoli dal vivo; staff house; lavoratori extra ue